



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BARBAINI</u> | <u>LAURA</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>NOSCHESE</u> | <u>MARIO</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>GAUDINO</u> | <u>FEDERICA</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 470/2017
depositato il 30/01/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 5179/2016 Sez:29 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

TESTA PAOLO
VIA CATTANEO DON EMANUELE 2 20025 LEGNANO

difeso da:

TESAURO ALESSIO
VIA SANTA SOFIA, 21 20122 MILANO

e da

TESAURO FRANCESCO NATALE
VIA SANTA SOFIA, 21 20122 MILANO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02363/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02363/2013 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 470/2017

UDIENZA DEL

20/09/2017 ore 09:30

N°

4092/2017

PRONUNCIATA IL:

20 settembre 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 ottobre 2017

Il Segretario

~~Dott. Luigi Parasiliti Bellocchi~~

Il segretario di sezione

Assistente Tributario

(Dott. Luigi Parasiliti Bellocchi)

R.G.A. n. 470/17

FATTO – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento notificato in data 02 luglio, l’Agenzia delle Entrate di Milano contestava al sig. Testa Paolo, il maggior reddito sottratto a tassazione di € 56.216,00, imputato direttamente al contribuente ai sensi dell’art. 5 del TUIR - con quota del 40% - nella società “CO. IN S.a.s. di Testa Leopoldo & C.”, in relazione alla cessione del diritto di usufrutto sull’80% delle proprie quote societarie per sei anni, per l’importo di € 10.0000,00, alla società “Profil. Mec. S.r.l.”, successivamente cessata nel 2009.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo contestandone:

- l’illegittimità ex art. 14 D.L. 350/2001, per carenza del potere in capo all’Agenzia di procedere ad accertamento in virtù dello “scudo fiscale” effettuato dall’Ufficio
- violazione del divieto di doppia imposizione, ex artt. 67 e 163 del TUIR
- illegittimità per difetto di motivazione e violazione dell’obbligo del contraddittorio
- carenza degli elementi di fatto e di diritto per sostenere la simulazione della cessione del diritto di usufrutto delle quote societarie della società
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del TUIR.
- la documentazione riferita allo scudo fiscale era stata presentata all’Ufficio durante la verifica eseguita nei confronti della società e prima della notifica dell’accertamento.

Con memoria integrativa il contribuente eccepiva la nullità dell’avviso di accertamento per carenza dei poteri di firma del funzionario sottoscrittore dello stesso.

L’Ufficio controdeduceva sostenendo la legittimità dell’avviso.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso rilevando, essenzialmente, che il contribuente aveva operato in conformità alla normativa relativa al cd. “scudo fiscale”, per cui nei suoi confronti era preclusa l’emissione di un accertamento fiscale.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Ufficio che ne ha chiesto la riforma, ribadendo le argomentazioni difensive già rese nel primo giudizio e ritenute non sufficientemente esaminate e valutate dai primi giudici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene fondato l’appello dell’Ufficio e, per l’effetto, doversi riformare la sentenza di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta sinteticità.

La Commissione premette in punto di decisione:

- il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all’art. 118 Disp. Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare



specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Il Collegio, non condividendo le conclusioni in punto da parte dei primi giudici, rileva che non può essere invocata la normativa di cui all'art. 14 del D.L. 350/2001, concernente l'inibizione dei poteri di accertamento in presenza dello "scudo fiscale" previsto dall'art. 13 -bis del D.L. 78/2009, laddove l'attività e le modalità accertative afferiscono a fattispecie che non hanno alcuna attinenza con la costituzione di attività fuori confine, mancando una connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.

Nel caso di specie, peraltro, non è stato accertato un maggior reddito imponibile ma disconosciuto l'effetto del contratto di cessione del diritto di usufrutto delle quote sociali in ordine al quale va riscontrata l'irrisorietà del corrispettivo pattuito in confronto agli utili realizzati sia nelle annualità precedenti (mediamente € 89.000,00), sia nel periodo successivi (€ 127.423,00 di media) sì da poter definire l'operazione priva di interesse economico. Nondimeno, non risulta essere stato documentato la determinazione del prezzo di cessione e spiegate le ragioni della cessione ad un prezzo ritenuto irrisorio con rinuncia agli utili certi e di importo considerevole.

Il Collegio ritiene, poi, che la "dichiarazione riservata" presentata in sede di verifica effettuata presso la società prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, appare inutilizzabile essendo, la società ed il socio, due soggetti autonomi di diritto del tutto distinti tra loro,

Assorbiti gli ulteriori rilievi processuali ritenuti ininfluenti, il Collegio accoglie l'appello dell'Ufficio e dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento.


Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e riforma l'impugnata sentenza. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00).

Milano, 20 settembre 2017

Il Giudice Estensore
Dr. Mario Noschese



Il Presidente
Dr. Laura Barbaini

